

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4938 del 05/10/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Tecna S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione di macchine e sistemi elettromeccanici (quali saldatrici a resistenza), accessori elettronici e pneumatici e dispositivi di controllo, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Ruggero Grieco nn. 27/29.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5093 del 05/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Tecna S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di produzione di macchine e sistemi elettromeccanici (quali saldatrici a resistenza), accessori elettronici e pneumatici e dispositivi di controllo, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Ruggero Grieco nn. 27/29.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Tecna S.p.A. (C.F. 03520460373 e P.IVA 00632201208) per l'impianto destinato ad attività di produzione di macchine e sistemi elettromeccanici (quali saldatrici a resistenza), accessori elettronici e pneumatici e dispositivi di controllo, sito in Comune di Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco nn. 27/29, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 1382/2021, Num. 623/2014, P.G. n. 36701 del 07/03/2014, con scadenza di validità in data 17/03/2029, e rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento Prot. n. 5582 del 17/03/2014, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Sostituisce⁵ la precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 1382/2021, Num. 623/2014, P.G. n. 36701 del 07/03/2014, con scadenza di validità in data 17/03/2029, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
6. Obbliga la società **Tecna S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società Tecna S.p.A. (C.F. 03520460373 e P.IVA 00632201208) con sede legale in Comune di Castel San Pietro Terme, via Meucci n. 27, per l'impianto destinato ad attività di produzione di macchine e sistemi elettromeccanici (quali saldatrici a resistenza), accessori elettronici e pneumatici e dispositivi di controllo, sito in Comune di Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco nn. 27/29, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 27/04/2021 (Prot. n. 10567) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11653 del 06/05/2021 (pratica SUAP n. 3/AUA/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/05/2021 al PG/2021/72095 e confluito nella **Pratica SINADOC 14223/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota del 20/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/05/2021 al PG/2021/79940, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto nella quale dichiara, tra l'altro, che *“gli scarichi idrici in uscita dallo stabilimento di Via Grieco n. 27/29 sono scarichi di acque reflue domestiche ed acque meteoriche non contaminate provenienti dai pluviali della copertura e dalle caditoie poste nei piazzali (superfici impermeabili scoperte escluse dall'ambito di applicazione della DGR n. 1860/06 secondo i criteri riportati al punto A.1), recapitati in pubblica fognatura, pertanto non soggetti ad autorizzazione secondo quanto disposto nel Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni”*.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/89193 del 07/06/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15294 del 11/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/06/2021 al PG/2021/92176, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16132 del 18/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/06/2021 al PG/2021/95745, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/105607 del 06/07/2021 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/127505 del 13/08/2021 ha sollecitato il Comune di Castel San Pietro Terme ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.

- Il Comune di Castel San Pietro Terme con nota Prot. n. 24546 del 21/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/09/2021 al PG/2021/144969, ha trasmesso parere ambientale favorevole e parere urbanistico-edilizio e acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi domestici in pubblica fognatura e impatto acustico, dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, dato atto che l'impianto in oggetto alla data di redazione del presente atto è certificato ai sensi della norma ISO 14001:2015, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 251,60 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 251,60 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
 - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE – APAM.

Bologna, data di redazione 01/10/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Tecna S.p.A.

Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Ruggero Grieco nn. 27/29

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di produzione di macchine e sistemi elettromeccanici (quali saldatrici a resistenza), accessori elettronici e pneumatici e dispositivi di controllo svolta dalla società Tecna S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco nn. 27/29, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Tecna S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: REPARTO RESINE - SALDATURA

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Formaldeide	20 mg/Nm ³
Ammoniaca e sale ammonio (espressi come NH ₃)	15 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SABBIATURA E MOLATURA

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONI A - B - C - D

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI USO CIVILE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata, temperatura e pressione;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003; ISO 9096: 2003 per la determinazione del materiale particellare;
- UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo EPA-TO11 A; NIOSH 2016 per la determinazione della formaldeide;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E2 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 30/09/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la data di messa a regime la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società Tecna S.p.A. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. La società Tecna S.p.A. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Tecna S.p.A., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni della precedente AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/87/2013).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 06/05/2021 al PG/2021/72095).

Pratica Sinadoc 14223/2021

Documento redatto in data 01/10/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Tecna S.p.A.

Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Ruggero Grieco nn. 27/29

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla società Tecna S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti di legge per la vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castel San Pietro Terme per l'attività di produzione di macchine e sistemi elettromeccanici (quali saldatrici a resistenza), accessori elettronici e pneumatici e dispositivi di controllo.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE – Sezione Provinciale di Bologna – Distretto Imolese PGB0/2014/17 del 03/01/2014.
- Visto che il Comune di Castel San Pietro Terme, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto attestato dalla società Tecna S.p.A.
- Visto che è stata presentata in data 14/06/2021 dal sig. Narciso Barison, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Tecna S.p.A., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“Secondo quanto riportato non si prevede un aumento dell'impatto acustico prodotto dall'azienda (vedi ultima Valutazione di Impatto Acustico prodotta in data 23/09/2013 e conseguente Autorizzazione Unica Ambientale Det. Dir. 623/14 P.G.n°36701 del 07/03/2014) nell'inserire le variazioni sopra descritte”*.
- Visto il parere acustico del Comune di Castel San Pietro Terme con nota Prot. n. 24546 del 21/09/2021.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme con parere favorevole Prot. n. 24546 del 21/09/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 21/09/2021 al PG/2021/144969). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

2. Si applica altresì la seguente prescrizione acustica impartita da ARPAE – Sezione Provinciale di Bologna – Distretto Imolese con parere acustico favorevole PGBO/2014/17 del 03/01/2014: *“I livelli di rumorosità generati dagli impianti di aspirazione e abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico”*.
3. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
4. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 3 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica della precedente AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/87/2013) con particolare riferimento all'elaborato “valutazione previsionale di impatto acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 23/09/2013 da tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Tecna S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto.
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 14/06/2021 dal sig. Narciso Barison, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Tecna S.p.A. (agli atti di ARPAE in data 18/06/2021 al PG/2021/95745).

Pratica Sinadoc 14223/2021

Documento redatto in data 01/10/2021



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio Servizio Edilizia Urbanistica e Territorio UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

Richiesta presentata il 27/04/2021 al n. 10567 di protocollo

Pratica n. 3/AUA/2021

Fascicolo: 6.9- 25/2021

BE/an

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

aobo@cert.arpa.emr.it

SINADOC n. 14223/2021

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 27/04/2021 al numero 10567 di protocollo, dalla Società TECNA S.P.A. per l'impianto sito in **Via RUGGERO GRIECO n. 27/29 - Pratica SUAP n. 3/AUA/2021 - MODIFICA SOSTANZIALE EMISSIONI IN ATMOSFERA. PARERE DI COMPETENZA**

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 27/04/2021 al numero 10567 di protocollo, dal Signor SERMASI GIUSPPE – C.F. SRMGPP54E26F240Z – consulente con procura speciale, delegato dal Signor Bergami Damiano – C.F: BRGDMN59M27F083Q, Presidente Consiglio Amministrazione della Società TECNA S.P.A. C.F.: 03520460373, con sede legale in Comune di Castel San Pietro Terme – Via Meucci n. 27, per **MODIFICA SOSTANZIALE** dell' AUA pg n. 36701 del 07/03/2014, relativamente alle **MATRICI EMISSIONI IN ATMOSFERA PER INSERIMENTO DI NUOVO PUNTO DI EMISSIONE IN ATMOSFERA E2, per IMPATTO ACUSTICO proseguimento senza modifica**, provenienti dallo stabilimento ove si svolge attività di costruzione di prodotti elettromeccanici ed elettronici, posto in Comune di Castel San Pietro Terme – VIA RUGGERO GRIECO n.: 27/29, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme al Fg. 84, mapp. 16 sub. 2.

Visto la valutazione favorevole con prescrizioni, di ARPAE – Distretto territoriale di Imola – Sinadoc 14223/2021 acquisito al protocollo del Comune in data 06/07/2021 prot. n. 17986;

Si esprime:

- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale per le matrici ambientali: scarichi e impatto acustico, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere sopra citato;
- parere favorevole per la parte edilizia – urbanistica alla realizzazione degli interventi richiesti.

IL Dirigente

Arch. Angelo Premi

Documento firmato digitalmente¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.